

ALLEGATO 3):

Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

Conforme a quanto prescritto dall'art. 16 del d.m. 180/2010, così come modificato ed integrato dal d. 145/2011

SPESE DI AVVIO - € 40,00 (+IVA)*

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento e, comunque, prima dell'incontro)

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	MIN € 40 (+IVA) --- MAX € 65,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+IVA)*

*Se dovuta

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare in misura non superiore al 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione *(ai sensi della lettera a), quarto comma dell'art. 16 d.m. 180/2010, così come modificato ed integrato dal d. 145/2011).*

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione *(ai sensi della lettera b), quarto comm, dell'art. 16 d.m. 180/2010, così come modificato ed integrato dal d. 145/2011).*

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n°28/2010 *(ai sensi della*

lettera c), quarto comma, dell'art. 16 d.m. 180/2010, così come modificato ed integrato dal d. 145/2011)

L'importo massimo delle spese di mediazione, nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e), quarto comma dell'art. 16 d.m. 180/2010 così come integrato e modificato dal d. 145/2011, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dall'art. 16 ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), quarto comma dell'art. 16 *(ai sensi della lettera d), quarto comma, dell'art. 16 d.m. 180/2010, così come modificato ed integrato dal d. 145/2011).*

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto a euro quarante per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'applicazione della lettera c), quarto comma dell'art. 16, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento *(ai sensi della lettera e), quarto comma, dell'art. 16 d.m. 180/2010, così come modificato ed integrato dal d. 145/2011)*

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Comunque il saldo dell'indennità dovute all'Organismo devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del d. lgs. 28/2010

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma uno del d. lgs. 28/2010, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, pur riservandosi di procedere alla successiva riscossione forzata del credito vantato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti gli altri casi il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs n. 28 del 2010.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

E' facoltà dell'Organismo rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

L'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità in relazione alla variazione, accertata dell'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 3, del Regolamento di mediazione.